

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR Definitivo)

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 - e in particolare degli articoli 6, comma 2 e 7, comma 2 - e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che permea il processo regolamentare dell'Istituto, si è svolta un'analisi dell'impatto della regolamentazione in materia di revisione legale sulla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (*reporting* pubblico, di seguito, "SFCR") relative all'esercizio 2016, nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

La presente analisi definitiva tiene conto delle proposte e dei commenti specifici ricevuti a margine della pubblica consultazione sul recepimento delle linee guida EIOPA in materia di *reporting*¹. Ad integrazione di detta fase di pubblica consultazione, nel periodo settembre-novembre 2016 si sono avuti ulteriori momenti di confronto, ampio e strutturato, con Assirevi, ANIA e i gruppi Unipol, IntesaSanPaolo e Generali, in cui sono stati approfonditi temi di interesse dell'Istituto sollevati da tali *stakeholders* nell'ambito del menzionato processo di pubblica consultazione.

1. Scenario di riferimento

Nel nuovo regime di solvibilità, la possibilità di prevedere la revisione legale trova fondamento - in via generale per tutte le informazioni, di vigilanza e pubbliche - nell'articolo 191, comma 1, lettera b) punto 3 e, relativamente al SFCR, nell'articolo 47-*septies*, comma 7 del Codice, che attribuisce all'IVASS il potere di determinare, con proprio regolamento, gli elementi da corredare con la relazione del revisore legale o della società di revisione.

La questione - oggetto di ampia discussione anche in ambito europeo - ha dato origine ad un "*public statement*" di EIOPA con il quale è stata ribadita l'importanza che i revisori contabili esprimano comunque un giudizio pubblico sull'attendibilità delle informazioni *Solvency II* per il mercato².

In diversi Paesi dell'Unione Europea sono ancora in corso discussioni tra Supervisor e revisori legali, preliminari ad interventi di orientamento o normativi, in merito all'individuazione dei dati e delle informazioni *Solvency II* da sottoporre a revisione legale e delle modalità di svolgimento delle relative verifiche³.

¹ Documento di consultazione n. 6/2016.

² Documento EIOPA-BoS-15/154 del 29/06/2015 "*Need for high quality public disclosure: Solvency II's report on solvency and financial condition and the potential role of external audit*".

³ Da una *review* informale operata dall'Istituto presso le Autorità di vigilanza dei principali paesi dell'Unione, risulta che in 10 ordinamenti è definito o in corso di definizione un intervento volto a richiedere la revisione esterna di dati e/o informazioni, di norma esteso a tutte le imprese ricomprese nel perimetro di applicazione *Solvency II*, seppure con valutazione più o meno ampie, che spaziano dalla verifica di dati e/o informazioni relativi al solo Stato patrimoniale a quella dell'intero perimetro di indagine possibile (Stato patrimoniale, Fondi propri, requisiti patrimoniali). Anche il livello di giudizio rilasciato dal revisore non è ad oggi omogeneo: in particolare, con riferimento alla tipologia di giudizio su SCR e MCR, per il *Day 1 reporting* due Paesi risultano aver utilizzato procedure concordate con i revisori (*agreed upon procedure*), mentre un altro paese ha previsto una *reasonable*

2. Obiettivi

Con la presente lettera l'IVASS si propone di:

- 1) accrescere il livello dei controlli e la responsabilizzazione delle imprese sulle informazioni prodotte riguardo all'esercizio 2016 sulla base del nuovo regime di solvibilità, in modo da permettere all'autorità di vigilanza e al mercato un più ragionevole affidamento sulla situazione da tali informazioni rappresentata;
- 2) consentire alle imprese di prepararsi adeguatamente ai futuri obblighi di revisione che troveranno una collocazione sistematica nei regolamenti di cui all'articolo 47-*septies*, comma 7, e 191, comma 1, lettera b) punto 3 del Codice;
- 3) limitare gli oneri a carico dei destinatari dell'atto a quelli effettivamente necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1, 2.

La struttura della lettera al mercato riflette, anche alla luce del *public statement* EIOPA sopra menzionato, gli obiettivi proposti.

3. Processo di analisi

Con specifico riferimento all'ambito di applicazione dei giudizi del revisore esterno, nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione della lettera al mercato.

3.1 Opzioni regolamentari oggetto di valutazione

L'Istituto, già nella fase di pubblica consultazione, ha individuato quattro opzioni, alternative tra loro, che si differenziano per la tipologia di informazioni pubbliche e di vigilanza, presenti rispettivamente nel SFCR e nel *reporting* all'IVASS, da sottoporre al giudizio del revisore:

- 1) Stato Patrimoniale;
- 2) Stato Patrimoniale e Fondi propri;
- 3) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisito di solvibilità (SCR) calcolato sulla base della sola *standard formula*;
- 4) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisito di solvibilità (SCR) calcolato anche con l'utilizzo del modello interno.

Al fine di una più completa comprensione degli effetti, ivi inclusi i costi, con l'avvio della fase di pubblica consultazione del documento n. 6/2016 è stato chiesto agli *stakeholders* di fornire valutazioni al riguardo. I principali vantaggi e svantaggi segnalati per ciascuna opzione sono sinteticamente riportati nella seguente tabella 1⁴.

assurance per le imprese che utilizzano la standard formula per il calcolo del SCR (anche se la definizione dei principi di audit su cui tale *assurance* potrà essere pronunciata risulta ancora oggetto di discussione tra l'autorità e la professione).

⁴ Per il dettaglio dei commenti pervenuti, si rimanda al paragrafo 4.

Tabella 1

Commenti alle opzioni contenute nel Documento di consultazione n. 6/2016

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Stato Patrimoniale (SP)	<ul style="list-style-type: none"> a) Assicura controllo indipendente sul bilancio di solvibilità, con particolare riferimento al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (BEL). b) Assicura verifica di coerenza tra le voci valutate con principi local gaap e con principi IAS. c) Richiede impegno aggiuntivo limitato del revisore: le informazioni alla base della verifica del bilancio <i>Solvency II</i> sono già sottoposte a procedure di revisione con riferimento ai bilanci <i>local gaap</i> e IFRS. d) Minor costo a carico dell'impresa vigilata rispetto alle altre opzioni. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Costi aggiuntivi per l'impresa (rispetto all'opzione di assenza di qualunque intervento) sia per i compiti aggiuntivi richiesti alla società di revisione e sia per supportare all'interno il processo di audit. b) Visione eccessivamente parziale: non consente di assoggettare a procedure di verifica gli specifici elementi che compongono il <i>SCR ratio</i>.
2) Stato Patrimoniale (SP) e Fondi propri (OF)	<ul style="list-style-type: none"> a) Impegno aggiuntivo per il revisore comunque limitato: in via generale vi è una certa consuetudine a sottoporre ad attività di revisione questi <i>item</i> anche se, in <i>Solvency II</i>, per certi valori vi sono importanti differenze nei criteri di valutazione (es. Riserve tecniche). b) Permette, con l'inclusione degli OF, la revisione e, quindi, l'<i>assurance</i>, sull'intero numeratore del <i>SCR ratio</i>. c) Consente analisi indipendente dei processi di stima e dei gravami che possono caratterizzare alcune poste degli OF. d) Consente di contemperare i benefici per l'impresa (dialettica tra auditor indipendente e funzioni interne) con il contenimento dei costi (inferiori rispetto alle opzioni 3 e 4) a loro carico. e) Sinergie con le verifiche sugli attivi a copertura delle riserve tecniche. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Visione parziale: l'inclusione degli OF sottopone a procedure di revisione soltanto il numeratore del <i>Solvency II ratio</i> e non il denominatore. b) Esigenza di adeguare le professionalità del revisore.
3) Stato Patrimoniale (SP), Fondi propri (OF) e Requisito di solvibilità (SCR) calcolato sulla base della <i>standard formula</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Assicura il controllo indipendente di tutte le componenti del <i>SCR ratio</i> (standard formula). b) Di fatto, estende la verifica del revisore all'intero <i>reporting Solvency II</i> (a beneficio degli <i>stakeholders</i>); conseguentemente i <i>solvency ratios</i> potrebbero essere più facilmente oggetto anche di verifiche nel continuo. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Maggiore impegno del revisore (verifica <i>data quality</i> e ricalcolo <i>SCR</i> su base <i>standard formula</i>). b) Assenza di principi su cui si possa fondare un' <i>assurance</i> del revisore sui requisiti patrimoniali. c) Non dà adeguata informativa sul numeratore del <i>solvency II ratio</i> nel caso in cui la compagnia utilizzi modelli interni (parziali e o totali). d) Maggiore aggravio di costi a carico dell'impresa (anche in termini di ore lavorative del revisore).
4) Stato Patrimoniale (SP), Fondi propri (OF) e Requisito di solvibilità (SCR) calcolato anche con l'utilizzo del modello interno	<ul style="list-style-type: none"> a) Controllo indipendente di tutte le componenti del <i>Solvency ratio</i> (incluse quelle derivanti da modelli interni); b) Di fatto, estende la verifica del revisore all'intero <i>reporting Solvency II</i> (a beneficio anche degli <i>stakeholders</i>); conseguentemente i <i>solvency ratios</i> potrebbero essere più facilmente oggetto anche di verifiche nel continuo. c) E' il <i>set</i> di verifiche più completo e maggiormente in grado di raggiungere l'obiettivo della piena affidabilità dell'informativa 	<ul style="list-style-type: none"> a) Eccessiva onerosità in termini di costi economici e di impegno da parte del revisore. b) Assenza di principi su cui si possa fondare un' <i>assurance</i> del revisore sui requisiti patrimoniali. c) Il modello interno è già soggetto ad autorizzazione dell'IVASS. d) Duplicazioni potenziali anche con compiti delle funzioni di controllo dell'impresa.

Per quanto concerne i costi, i dati pervenuti sono in numero troppo limitato per poter costituire una stima che abbia caratteri di significatività. L'ANIA, sottolineando in premessa la difficoltà di operare una stima attendibile, ha ipotizzato per il mercato un onere complessivo variabile tra i 15 e i 20 milioni per l'opzione 2 (SP + OF).

3.2 Analisi d'impatto e definizione dell'intervento

Anche sulla base dei commenti e delle proposte pervenute nella fase di pubblica consultazione, sono stati valutati i principali aspetti positivi e le principali criticità da gestire riconducibili alle singole opzioni sopra presentate. La quasi totalità degli *stakeholders* ha preferito l'opzione 2), caratterizzata da una visione meno parziale rispetto all'opzione 1) – il cui perimetro troppo limitato esclude valutazioni su elementi significativi anche ai fini del *Solvency II ratio* - e ritenuta in grado di contemperare obiettivi di revisione legale con l'esigenza di contenimento dei costi, sicuramente più limitati rispetto alle opzioni 3) e 4).

L'Istituto, pur tenendo nella dovuta considerazione la preferenza espressa dal mercato, deve però tenere conto dei sopra richiamati obiettivi di affidabilità dell'informazione fornita al pubblico e all'autorità di vigilanza, che militano per un ampliamento dell'attività di revisione anche ai requisiti patrimoniali. L'imposizione del rilascio di un giudizio di revisione sul SCR relativo all'esercizio 2016 non è tuttavia apparsa un'ipotesi percorribile in quanto non esistono, al momento, principi chiari e condivisi, anche a livello europeo, su cui fondare detta attività di revisione. Nello specifico, nella fase di consultazione sono stati rilevati come ostacoli alla previsione di una revisione del SCR:

- l'assenza di modalità condivise a livello europeo per la disciplina dell'*audit* per la verifica del SCR;
- l'incertezza in merito al livello complessivo di profondità e di pervasività delle procedure di revisione da porre in essere per ottenere sufficienti elementi probativi su tale requisito (ancora più accentuato nel caso in cui l'impresa adotti un modello interno);
- l'incertezza in merito al trattamento di quegli elementi del calcolo del SCR connotati da elevata soggettività.

Rispetto a tale situazione, l'Istituto ha anche considerato la possibilità di richiedere, per le verifiche concernenti il SCR del 2016, un intervento dei revisori limitato mediante il ricorso a "procedure concordate" (c.d. "*agreed upon procedures*")⁵ definite in accordo tra i revisori e l'autorità con la finalità di produrre un rapporto a beneficio dell'autorità di vigilanza. Tale soluzione non è stata poi prescelta in quanto ne sono emerse le difficoltà realizzative per l'esercizio 2016, anche in considerazione dei tempi eccessivamente ristretti, rispetto a benefici limitati dalla funzione non "pubblicistica" di tali verifiche.

La soluzione prescelta è stata quindi riportata nella lettera al mercato che, per il *reporting* annuale 2016, ha previsto quanto segue:

1. una revisione completa, nel rispetto degli *standard* professionali di riferimento, sia per il reporting individuale che per quello di gruppo, su Stato patrimoniale e Fondi propri (Opzione 2). Tale revisione conduce alla formulazione di un giudizio di conformità rispetto alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore, contenuto nell'ambito di una specifica relazione di revisione pubblicata a corredo del SFCR. Rispetto alle problematiche sollevate nel corso della consultazione su tale specifica attività di revisione, concernenti in particolare la considerazione del *Risk Margin* e l'applicazione proporzionale (esclusione di imprese

⁵ Secondo quanto previsto nell'ISRS 4400: "*Engagement to perform agreed-upon procedures regarding financial information*".

piccole e/o appartenenti a gruppi già sottoposti a revisione con riferimento ai documenti di gruppo) e, si ritiene di:

- escludere la valutazione sul *Risk Margin*, in quanto il suo calcolo è fondato sulla determinazione dell'SCR, elemento questo non oggetto di revisione;
- non prevedere esenzione né per le imprese di minore dimensione né per le imprese appartenenti a gruppi, nel presupposto che l'obiettivo di migliorare la qualità e affidabilità delle informazioni e dei dati delle imprese cui tende l'attività di revisione legale del *reporting Solvency II* prescinde dalla loro dimensione.

2. l'attuazione da parte di imprese e gruppi per l'esercizio 2016 di un'attività di verifica su SCR e MCR - da attuarsi tramite il ricorso ad un esperto esterno o sotto la guida della funzione di revisione interna e compendiata in uno specifico rapporto - volta anche a preparare il mercato in modo adeguato al futuro ambito di applicazione della revisione, suscettibile di estendersi ai requisiti patrimoniali.

Rispetto all'estensione di tale attività di verifica a quelle imprese o gruppi che abbiano adottato modelli interni parziali e parametri specifici (USP o GSP), si ritiene di prevedere che le verifiche sui requisiti patrimoniali relative all'esercizio 2016 non siano richieste nel caso di utilizzo di modelli interni, anche solo parziali, per evitare duplicazioni di attività di verifica che le imprese coinvolte in processi di autorizzazione del modello interno sono oggi chiamate ad attuare, indipendentemente dall'ambito di applicazione (*full o partial*) del modello. Le attività di verifica sono invece richieste nel caso di utilizzo di USP/GSP, anche in considerazione della copertura più limitata di tali strumenti, che si limitano a sostituire ben definiti parametri della formula standard. Tali indicazioni, limitate alle verifiche relative all'esercizio 2016, non pregiudicano l'estensione del futuro intervento regolamentare in materia di revisione.

Riguardo ai contenuti di dette verifiche sui requisiti patrimoniali, coerentemente con l'impegno richiesto alla funzione di revisione interna, esse sono tarate su verifiche di adeguatezza sui processi, di coerenza nella rappresentazione delle informazioni, a campione sui dati utilizzati.

Altri aspetti specifici sollevati nel corso della consultazione sono stati valutati ai fini della stesura definitiva della lettera al mercato che, con riferimento all'esercizio 2016:

- non ravvisa duplicazione di compiti e ruoli tra le verifiche richieste e i compiti della funzione attuariale, essendo chiara, anche nel quadro regolamentare di riferimento, la differente collocazione delle rispettive attività;
- non esclude il ricorso ad un revisore diverso da quello che cura la revisione del bilancio, purché siano posti in essere gli stessi presidi richiesti per il revisore del bilancio civilistico (ad esempio in materia di conflitti di interesse);
- auspica che le informazioni di base utilizzate per le attività di revisione del SFCR e del bilancio civilistico siano per quanto più possibile coincidenti, in modo da assicurare la coerenza delle analisi svolte per le due diverse finalità;
- auspica che le verifiche sui requisiti patrimoniali siano condotte nel rispetto di una tempistica tale da produrre i primi benefici già dalla pubblicazione del SFCR relativo all'esercizio 2016.

4. ELENCO dei commenti ricevuti

(il commento è visionabile cliccando sul nome del commentatore):

- [Assirevi](#)
- [ANIA](#)
- [Ordine Nazionale degli Attuari \(ONA\)](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario \(UGF\)](#)
- [Gruppo Assicurativo IntesaSanPaoloVita](#)
- [Credemassicurazioni S.p.A.](#)
- [Credemvita S.p.A.](#)